

IMPOSTE E TASSE

di STEFANO NATALI

Cumulo per contributo a fondo perduto e indennità Inps

La risposta all'interpello n. 104/2021 ammette tale possibilità per le misure previste dall'art. 27 del Decreto Cura Italia.

Il contributo a fondo perduto per le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica è stato introdotto dall'art. 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Questa misura di sostegno, prevista sostanzialmente per le imprese, faceva seguito a una prima serie di misure introdotte dal primo vero decreto emergenziale, ovvero il D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia). Tra le varie misure, quest'ultimo conteneva, nell'art. 27, un' **indennità di 600 euro erogata dall'Inps** a favore dei professionisti e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, alcuni **interrogativi erano sorti sulla cumulabilità delle varie misure** di sostegno con quelle previste dai precedenti decreti; dopo l'aggiunta dei successivi contributi previsti dai vari Decreti Ristori il quadro si è ulteriormente arricchito e complicato. Il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 del Decreto Rilancio annoverava tra i soggetti potenzialmente beneficiari i titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario. Tuttavia, al comma 2, **escludeva espressamente** i contribuenti che avevano diritto alla percezione delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del Decreto Cura Italia e i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Con questa esclusione veniva ristretto l'alveo di applicazione dell'agevolazione, tagliando fuori la categoria dei lavoratori autonomi e **stabilendo l'incumulabilità** tra il contributo a fondo perduto e l'indennità Inps di 600 euro, fatta eccezione per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.

Nei successivi Decreti Ristori sono stati riproposti **aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto**, con regole mutate dall'art. 25 del Decreto Rilancio, limitati tuttavia ad alcune attività rientranti nei codici ATECO che hanno patito limitazioni e restrizioni a seguito dei vari DPCM. La questione è quindi capire se anche per tali ristori sia in vigore il regime di incumulabilità con le indennità previste dal Decreto Cura Italia.

Un recente interpello all'Agenzia delle Entrate (**11.02.2021, n. 104**) analizza il quesito posto da un professionista che aveva beneficiato dell'indennità di 600 euro ai sensi dell'art. 27 D.L. 18/2020 e che aveva rinunciato al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, per espressa esclusione prevista dalla norma. L'istante chiede se tale divieto di cumulo sia estensibile anche al **contributo previsto dal D.L. 137/2020** (Decreto Ristori). L'Agenzia delle Entrate risponde affermando la **possibilità di cumulo tra le 2 agevolazioni**, ossia tra contributo previsto da Decreto Ristori e indennità Inps di 600 euro.

Il contributo previsto dal D.L. 137/2020 è riconosciuto in favore dei soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 25.10.2020 e che dichiarano di svolgere un'attività prevalente rientrante in uno dei codici ATECO inclusi nell'Allegato 1 al decreto. La disciplina dell'agevolazione fa espresso rinvio alle disposizioni dell'art. 25 D.L. 34/2020, in quanto compatibili, ma solo a quelle richiamate nei cc. da 7 a 14. Pertanto, essendo escluso il richiamo all'art. 25, c. 2, non opera il divieto di cumulo ivi previsto, né il Decreto Ristori prevede alcun espresso divieto di cumulo.